



## **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2018**

Oggetto: Porto di Napoli – Porticciolo di Mergellina – Molo Sannazzaro – Soc. Coop. “Unione Esercenti Pesca Mergellina” e “Nuova Marina” – Rilascio concessione temporanea per tratto di banchina di ml. 60 ed aree di banchina di mq. 228 per banchi di appoggio in grigliato metallico per deposito attrezzature da pesca e gestione punto di sbarco molo Sannazzaro – decorrenza dalla data di rilascio/31.12.2021

### **IL COMITATO DI GESTIONE**

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci e Faraone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l’art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l’art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Vista l’istanza pervenuta in data 28/06/2017-prot.AdSP n.3960 e successiva integrazione in data 11/01/2018-prot.AdSP n.0173 con la quale le Socc.Coop. “Unione Esercenti Pesca Mergellina” e “Nuova Marina” hanno chiesto la concessione di un tratto di banchina di ml.60 del molo Sannazzaro-lato di levante nel porticciolo di Mergellina, a partire dalla radice e verso la testata, su cui sono presenti prese elettriche prefabbricate e punti di acqua muniti di rubinetto filettato in bronzo (impianti realizzati dall’AdSP), nonché n.3 aree di complessivi mq.228 per il mantenimento di banchi di appoggio realizzati in grigliato metallico e di proprietà dell’AdSP, ubicati in radice e sul molo di ponente del molo Sannazzaro;

Considerato che tale istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell’art.18 del R.E.C.N. con avviso n°1098 del 4.08.2017, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Preso atto che, per motivi di urgenza, è stata anticipatamente assentita una licenza di concessione in corso di rilascio, valida dalla data di rilascio e fino al 31/12/2021, in favore delle Socc. Coop. “Unione Esercenti Pesca Mergellina” e “Nuova Marina”, da sottoporre a ratifica del Comitato di gestione per l’espressione del parere di competenza;

Preso atto che gli istanti non presentano esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione, come risulta da estratto conto agli atti dell’Ufficio, ed hanno provveduto al pagamento del canone demaniale annuo dovuto per l’annualità in corso con bonifico del 20.12.2017 nonché hanno provveduto a depositare, ai sensi dell’art. 17 del Reg. di Esec. C.d. N., idonea garanzia mediante versamento in numerario di un importo pari a due annualità di canone, come da bonifico del 20.12.2017;





Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco Messineo**

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

a ratifica, all'assentimento della concessione demaniale allegata alla presente, in corso di rilascio, in favore delle Socc.Coop. "Unione Esercenti Pesca Mergellina" e "Nuova Marina" e valida dalla data di rilascio e fino al 31/12/2021, per l'utilizzo di un tratto di banchina di ml.60 del molo Sannazaro-lato di levante nel porticciolo di Mergellina, a partire dalla radice e verso la testata, su cui sono presenti prese elettriche prefabbricate e punti di acqua muniti di rubinetto filettato in bronzo (impianti realizzati dall'AdSP), nonché n.3 aree di complessivi mq. 228 per il mantenimento di banchi di appoggio realizzati in grigliato metallico e di proprietà dell'AdSP, ubicati in radice e sul molo di ponente del molo Sannazaro.

Tale area è classificata come punto di sbarco e di scarico del pescato nel comune di Napoli, giusta Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n.14 del 28/02/2011.

A fronte dell'utilizzo del bene demaniale concesso, verrà applicato il canone demaniale annuo determinato ai sensi del D.I. 15/11/95 n.595 (*settore pesca e acquicoltura*) pari ad € 532,40 - valore 2017 (canone minimo ex art.7 L.494/93).

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 19.02.2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro SPIRITO**

Rif. Rubrica

Rep. Archivio Dem.

Cod. cliente 314661/90271

N.....del Registro concessioni Anno 2018

N..... del Repertorio

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Codice Fiscale 95255720633

**IL PRESIDENTE**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

**Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

**Viste** le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

**Premesso che:**

- con istanza pervenuta in data 28/06/2017 assunta al n.3960 del protocollo generale e successiva integrazione tecnica in data 11/01/2018-prot.0173 le Società Cooperative “Unione Esercenti Pesca Mergellina” e “Nuova Marina”, con sede in Napoli alla via Piedigrotta n.16, hanno chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima quadriennale di un tratto di banchina di ml.60 del molo Sannazaro-lato di levante nel porticciolo di Mergellina, a partire dalla radice e verso la testata, su cui sono presenti prese elettriche prefabbricate e punti di acqua muniti di rubinetto filettato in bronzo (impianti realizzati dall’AdSP), nonché di n.3 aree di complessivi mq.228 per il mantenimento di banchi di appoggio realizzati in grigliato metallico e di proprietà dell’AdSP, ubicati in radice e sul lato di ponente del Molo Sannazaro del porticciolo di Mergellina, allo scopo di esercitarvi la propria attività di pescatori professionali;
- con la medesima istanza, le cooperative in argomento hanno formalizzato l’impegno a riservare un punto di ormeggio alle unità da pesca denominate “Giovanni Padre” e “Francesco Pio”;
- la predetta istanza è stata pubblicata - ai sensi dell’art. 18 del Reg. C.N. – con avviso AdSP prot.1098 del 04.08.2017, per il periodo 09/08/2017-28/08/2017 e che per la stessa non sono pervenute istanze in concorrenza né osservazioni in merito;
- con comunicazione AdSP n°265 del 12/07/2017 è stato richiesto il parere dell’Area Tecnica;



- con nota interna n° 441 datata 02.08.2017 l'Area Tecnica dell'AdSP ha espresso, dal punto di vista tecnico ed ai soli fini demaniali marittimi, parere favorevole al rilascio della concessione in argomento;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n.14 del 28/02/2011, sono stati individuati i punti di sbarco e di scarico del pescato, nell'ambito del comune di Napoli, tra i quali risulta quello ricadente nelle aree oggetto della presente concessione;
- su detto tratto di banchina l'AdSP ha realizzato le opere e gli impianti per erogare acqua potabile ed energia elettrica al fine di rendere idonea l'area in questione per il suo utilizzo quale punto di sbarco e di scarico del pescato da parte dei pescatori professionali, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti normative di settore;
- con il presente atto, pertanto, le Società Cooperative utilizzatrici delle aree e degli impianti possono stipulare contratti con i rispettivi gestori per l'installazione dei contatori e la conseguente erogazione di acqua potabile e di energia elettrica;
- l'utilizzo delle aree in questione da parte dei pescatori professionisti è regolamentato dalla vigente ordinanza AP n.8/2013, per quanto attiene alla disciplina per il deposito delle reti e degli attrezzi appartenenti alle unità da pesca ormeggiate al molo in questione, al fine di migliorare il decoro dei luoghi, la salubrità, l'igiene e la fruibilità delle aree di che trattasi e consentire l'ordinato svolgimento delle attività dei pescatori professionisti che operano nella zona in questione;
- considerata l'urgenza e quindi l'opportunità di rilasciare il presente titolo

al fine di poter consentire alle Cooperative concessionarie di effettuare tutte le attività e gli adempimenti necessari per il ripristino dei requisiti igienici del punto di sbarco, come segnalato dalla ASL-Napoli 1 con nota n.698/CO22 del 21/11/17;

- il canone demaniale annuo per la presente concessione è stato determinato mediante applicazione del D.I. 15/11/95 n.595, relativo alle concessioni demaniali marittime per attività di pesca ed acquicoltura rilasciata a favore delle cooperative di pescatori. Essendo inferiore al minimo previsto viene applicato il canone annuo minimo, determinato dall'AdSP ai sensi dell'art.7 L.494/93, nella misura di € 532,40-valore 2017, soggetto ad aggiornamento annuo (come da scheda calcolo canone agli atti d'ufficio);
- le società richiedenti hanno provveduto al versamento del deposito cauzionale, in numerario, pari a € 1.064,80 (due annualità di canone) previsto dall'art. 17 del Reg.Esec.C.N., come da bonifico in data 20/12/2017;

**Il Dirigente/Area Istituzionale**

**Dott. Emilio SQUILLANTE**

Dato atto che il Segretario Generale esprime <sup>v</sup> parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio.

**Il Segretario Generale**

**Ing. Francesco MESSINEO**

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta

propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale.

#### CONCEDE

alle Società Cooperative “Unione Esercenti Pesca”-P.Iva 01767810631 e “Nuova Marina”-P.iva 07123440633, con sede in Napoli alla via Piedigrotta n.16, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, di occupare un tratto di banchina di ml.60 del molo Sannazaro-lato di levante nel porticciolo di Mergellina, a partire dalla radice e verso la testata, su cui sono presenti prese elettriche prefabbricate e punti di acqua muniti di rubinetto filettato in bronzo (impianti realizzati dall’AdSP), nonché di n.3 aree di complessivi mq.228 per il mantenimento di banchi di appoggio realizzati in grigliato metallico e di proprietà dell’AdSP, ubicati in radice e sul lato di ponente del Molo Sannazaro del porticciolo di Mergellina, allo scopo di esercitarvi la propria attività di pescatori professionali sulle predette aree demaniali marittime, individuate come punto di sbarco di scarico del pescato dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n.14 del 28/02/2011.

Il tutto come rappresentato nelle planimetrie in scala 1/1000 e 1/500, che si allegano al presente con le lettere A e B.

I suddetti beni demaniali marittimi sono individuati nel Catasto Terreni al foglio 212 p.la 331, come rappresentato nello stralcio grafico SID che si allega al presente con la lettera C.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il **periodo decorrente dalla data del suo**



rilascio e fino al 31.12.2021, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 2.129,60= (duemilacentotrentasei/60), esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., da versarsi in quattro rate annuali soggette ad aggiornamento istat ai sensi dell'art.04 L.494/93.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

I beni concessi sono da considerarsi incamerati tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del codice della navigazione.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare



dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti

dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Reg.Esec. al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. la presente concessione, rilasciata anticipatamente per motivi di urgenza, sarà sottoposta all'esame del Comitato di Gestione per la sua ratifica.



Pertanto, in caso di parere sfavorevole, la stessa potrà essere revocata;

2. a seguito del rilascio del presente atto, i concessionari, utilizzatori degli impianti realizzati a cura e spese dell'AdSP, si impegnano a stipulare i contratti con i rispettivi gestori per l'installazione dei contatori e la conseguente erogazione di acqua potabile ed energia elettrica, per il regolare esercizio del punto di sbarco nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti normative di settore;
3. le società cooperative concessionarie restano comunque obbligate al rispetto della vigente ordinanza AdSP n.8/2013 circa le modalità di utilizzo delle aree e dei beni oggetto della presente concessione;
4. giusta impegni assunti, le Cooperative concessionarie dovranno riservare un punto di ormeggio alle unità da pesca denominate "Giovanni Padre" (iscritta al n. NA 10855, in armamento alla soc.coop.La Flegrea di Pozzuoli) e "Francesco Pio" (iscritta al n. NA 10929 in armamento alla soc.coop.Francesco Pio di Napoli);
5. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
6. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
7. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
8. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della

concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;

9. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
10. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
11. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
12. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
13. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
  - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
  - s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli



ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

14. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuno modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360;
15. il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
16. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;
17. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario-Agenzia delle Entrate Napoli 3 -in

regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

18. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
19. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
20. il concessionario ha l'obbligo di:
  - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
  - segnalare— senza indugio/immediatamente —a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
  - rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
  - in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento.

**Ai concessionari:**



- avendo pagato anticipatamente la prima rata del canone demaniale annuo dovuto, come risulta da bonifico in data 20/12/2017;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav., mediante versamento in numerario, per un importo di € 1.064,80 a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe, come da bonifico in data 20/12/2017;

si rilascia la presente licenza, che essi sottoscrivono in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla via Piedigrotta n.16.

Napoli, .....

#### I CONCESSIONARI

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

#### I CONCESSIONARI

---

### L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE


#### IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO



E = 2454324,58  
N = 4520069,99

E = 2454504,58  
N = 4520069,99



Banchi per l'appoggio di reti da pesca:  
struttura portante in carpenteria metallica  
piano di appoggio realizzato con grigliato metallico

E = 2454324,58  
N = 4519829,99

E = 2454504,58  
N = 4519829,99

Comune di <b>NAPOLI</b>		Committente <b>Unione Esercenti Pesca Mergellina Soc. Cooperativa Nuova Marina Soc. Cooperativa</b>		ALLEGATO	
Opera <b>RICHIESTA DI CONCESSIONE</b>				<b>1</b>	
Disegno <b>PLANIMETRIA GENERALE</b>		Scala <b>1/1000</b>	Data <b>Gennaio 2018</b>		




E = 2454359,29  
N = 4519999,91

E = 2454449,29  
N = 4519999,91

- Ciglio banchina
- \* Presa elettrica
- ⊗ Punto acqua

*All. B*



PONTILE SANNAZARO

E = 2454359,29  
N = 4519879,91

E = 2454449,29  
N = 4519879,91

Comune di <b>NAPOLI</b>		Committente <b>Unione Esercenti Pesca Mergellina Soc. Cooperativa Nuove Marina Soc. Cooperativa</b>		ALLEGATO	
Opera <b>RICHIESTA DI CONCESSIONE</b>			Pontile Sannazaro Mergellina NAPOLI		
Disegno <b>PLANIMETRIA GENERALE: ciglio banchina ed impianti</b>		Scala <b>1/500</b>	Data <b>Gennaio 2018</b>		


**2**



**Sistema Informativo Demanio marittimo**  
**Amministrazione: Autorità portuale NAPOLI**  
**Stralcio Cartografico**  
 Rappresentazioni attive: Demaniale

E = 2454313,906  
 N = 4520006,265

E = 2454445,905  
 N = 4520006,265



E = 2454313,906  
 N = 4519874,266

**Scala di: 1:800**

E = 2454445,905  
 N = 4519874,266

**DATI CATASTALI**

Agenzia del Territorio:	NAPOLI
Comune:	NAPOLI (F839)
Sezione:	
Foglio:	212
Allegato:	
Sviluppo:	Z